

Nuova voluntary disclosure: la difficile quadratura del cerchio

PER APPROFONDIRE

[voluntary disclosure](#) , [fisco](#) , [tasse](#) , [evasione](#)

di [Stefano Loconte*](#)

Continuano i lavori parlamentari che, si auspica, dovrebbero concludersi con la definitiva    introduzione nel nostro ordinamento della procedura di emersione dei capitali detenuti illecitamente all'estero e del "sommerso" detenuto in Italia.

A movimentare la discussione è intervenuto il Presidente della Commissione Finanze, il forzista Daniele Capezzone, con un emendamento che focalizza i termini premiali della voluntary sul lato delle imposte da versare a seguito dell'adesione alla procedura di emersione.

Appare evidente dalla lettura dei testi degli emendamenti presentati al disegno di legge Causi ("emendamento Sanga" per la maggioranza e "emendamento Capezzone" per l'opposizione) che gli sforzi della Commissione Finanze sembrano finalizzati a rendere il più appetibile possibile l'adesione al programma di emersione volontaria e quindi in ultima analisi a soddisfare le esigenze di gettito dell'Erario

Il tutto nel tentativo di mantenere la voluntary disclosure "ontologicamente diversa" dalle precedenti edizioni degli scudi fiscali.

Con l' "emendamento Capezzone" si vorrebbe introdurre la possibilità, per colui che aderisce, di versare, anche in più rate e nella misura ridotta del 50%, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ricevuto entro il termine per la proposizione del ricorso o, in alternativa, l'importo dovuto in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione per chi detiene somme di denaro all'estero.

Il dibattito parlamentare ad oggi appare polarizzato su due fronti e cioè sulla posizione sostenuta da Capezzone, che tende a concedere maggiori aspetti premiali a chi aderisce alla voluntary, e quella propria del relatore Giovanni Sanga (PD) che in rappresentanza dell'orientamento del governo che pare essere indirizzato verso la sola riduzione delle sanzioni senza apportare alcuno sconto in merito alle imposte dovute.

Di conseguenza emerge ancora una volta l'assoluta importanza, ai fini della buona riuscita in termini di gettito della procedura di voluntary disclosure, che riveste la capacità del nostro legislatore di migliorare l'appetibilità di questo particolare istituto che rimane, comunque, l'ultima "spiaggia" offerta per quel che riguarda il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero.

Non possono sfuggire, infatti, alcune criticità che permangono anche nella attuale versione della procedura di emersione nonostante le "migliorie" introdotte con "l'emendamento Sanga" (in primo luogo, l'ampliamento dei confini della non punibilità ad alcuni reati tributari, la particolare forma di

“ravvedimento speciale per l’integrazione degli imponibili”, la riduzione delle sanzioni applicabili per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA e la forfettizzazione del calcolo dei rendimenti -e delle relative imposte applicabili- per i conti esteri al di sotto dei due milioni di euro).

Il pensiero va immediatamente alla mancanza di “anonimato” nella fase di “contraddittorio” con l’Agenzia. Sembra fuori di dubbio che la presentazione del “modello di adesione alla voluntary” avvenga in una fase già avanzata della procedura, dove il soggetto interessato perde qualsiasi tipo di anonimato e comunica al Fisco la propria intenzione di aderire al programma di emersione volontaria dopo, si immagina, aver condotto un approfondito confronto con l’Amministrazione finanziaria, onde evitare difformi valutazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria rispetto a quanto nelle intenzioni del contribuente.

Punto focale della procedura sarà, pertanto, la fase di contraddittorio tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate e si auspica che possa essere garantita quanto meno una fase di “preistruttoria no name” per non trasformare la mancata volontà di adesione in un boomerang per il contribuente che decida di non accettare gli esiti del particolare contraddittorio che caratterizza la procedura di disclosure.

**Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.*